

41 n. 2010 *giur. e amministr.*
Copia al dirigente
Copia all'ufficio spaccio
Copia alle segreterie

(165)



Circolare 21/2010



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Penale
Il Direttore Generale

Roma, **2 DIC. 2010**

Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti di Appello
Loro Sedi

FASC. N. 027.002.003-10 FAH

e, p.c., al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio Coordinamento e Pianificazione Forze di Polizia
(Rif. nota Prot. n. 558/A/414.1/29.201041 dell'8/11/2010)
Sede

OGGETTO: Competenze e indennità di viaggio spettanti agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria nell'espletamento di attività d'indagine delegata dal pubblico ministero nell'ambito territoriale di competenza.

Con nota in data 8 novembre 2010 il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha segnalato che alcune Procure della Repubblica ritengono di non dover liquidare, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 115/2002 (T.U. Sp. di Giustizia), le spese di viaggio e le indennità di trasferta per gli atti compiuti su delega del pubblico ministero da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio, qualora il personale abbia competenza sul territorio provinciale o distrettuale, ponendo i relativi oneri finanziari sul bilancio delle forze di polizia.

In proposito deve richiamarsi l'orientamento già espresso da questa Direzione Generale con nota del 12/1/2010 (di cui si allega copia), con la quale - con specifico riferimento alle attività compiute in fase di esecuzione - è stato chiarito che gravano sul Ministero della Giustizia le spese di trasferta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per il compimento fuori sede di atti ad essi delegati dall'autorità giudiziaria.

La suddetta determinazione è di sicura validità anche nel caso ora prospettato dal Ministero dell'Interno, considerato che l'art. 43 D.P.R. 115/2002, nel richiamare gli atti delegati da compiere "... fuori dalla sede in cui [il processo] si svolge", fa inequivoco riferimento al luogo in cui ha sede l'Ufficio e non all'intero territorio su cui si tende la competenza.

M. D. C. - P. Roma Generale dalla Repubblica di

466

o o o o o

Si pregano le SS.LL. di volere diramare la presente nota agli uffici requirenti dei rispettivi distretti, perché si tenga conto di quanto sopra indicato.

Il Direttore Generale
Luigi Franzio

M D G		
Procura Generale della Repubblica - Salerno Ufficio di Registrazione		
N. 5012		02 DIC 2010
SEGUO AMM.	CC	RUC
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	

M.D.C. - Procura Generale della Repubblica - Ufficio di Registrazione



m_dg.DAG.14/01/2010 0005799.U

467



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Penale

Il Direttore Generale

Roma, 12 gennaio 2010

PASE. N. 027.002.005-22

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello

Loro Sedi

Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti di Appello

Loro Sedi

e, p.c., all'Ispektorato Generale

Sede

OGGETTO: Spese di trasferta sostenute ex art. 295 c.p.p. da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. Estensibilità del regime delle spese di trasferta di cui all'art. 43 D.P.R. n. 115/2002 all'attività di esecuzione di ordinanza di custodia cautelare. Esclusione delle attribuzioni di polizia giudiziaria al personale dell'Interpol.

Con nota in data 27 ottobre 2009 l'Ispektorato Generale richiedeva a questo Ufficio determinazioni relativamente alle questioni indicate in oggetto.

In particolare, rappresentava che nel corso di attività di ispezione ordinaria erano state rilevate spese di giustizia - liquidate ai sensi dell'art. 43 D.P.R. n. 115/2002 - per operazioni di polizia giudiziaria eseguite in trasferta, delegate dall'A.G. nell'ambito di attività volte alla cattura di latitanti, eseguite ricorrendo anche ad operazioni di intercettazione telefonica, a norma dell'art. 295 c.p.p.

L'Ispektorato Generale osservava che la "cattura" di soggetti nei cui confronti sia stato emesso provvedimento restrittivo della libertà personale esulerebbe dalle specifiche competenze dell'A.G., rientrando invece tra le "normali attribuzioni dei soggetti di cui può avvalersi il magistrato, ancorché richiesti dall'Autorità giud. tria", con la conseguenza che le spese sostenute a questo titolo non andrebbero imputate al Ministero della Giustizia, anche in considerazione dei

principi generali fissati al punto 6 della circolare del Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia in data 15.3.2006.

Ulteriore quesito riguardava la possibilità di delegare per attività di polizia giudiziaria il personale del Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia (Interpol) e di procedere, conseguentemente, alla liquidazione delle spese da esso sostenute.

o o o o o

A norma del citato art. 43 T.U. (Trasferte di appartenenti all'ufficio, di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria), "Per il compimento di atti del processo penale e civile fuori dalla sede in cui si svolge, gli appartenenti all'ufficio, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per gli atti ad essi direttamente delegati dal magistrato, hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali".

E' altresì utile richiamare la circolare in materia di razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia in data 15.3.2006, che - al punto 6 - analizza proprio le trasferte degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. Essa afferma, tra l'altro :

"... Il magistrato, per il compimento degli atti processuali, può avvalersi, oltre che del personale incardinato nelle Sezioni di polizia giudiziaria, anche di quello presente nei servizi istituiti presso le Questure, i Comandi dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, quando per assicurare esigenze processuali sia necessaria la collaborazione di soggetti già impegnati nelle indagini oppure in possesso di particolari conoscenze o capacità (vedi circolare n. 18 del 13 agosto 1996).

Orbene, poiché l'esame dei dati di spesa evidenzia una crescita notevole dei costi delle trasferte connesse al compimento di atti processuali fuori dalla sede in cui si svolge il processo e poiché gli oneri di tali attività trovano imputazione nel più volte citato capitolo 1360, si invitano le SS.LL. a richiamare l'attenzione dei magistrati circa l'opportunità di un uso accorto delle possibilità pur garantite dalla legge.

Si suggerisce dunque che il compimento degli atti processuali da assumersi fuori dalla sede del processo venga delegato, prevalentemente, al personale delle Sezioni di polizia giudiziaria o ai Corpi di polizia del luogo in cui l'atto deve essere compiuto, a meno che non si tratti di atti per i quali sia necessario conferire l'incarico a personale in possesso di specifiche conoscenze o capacità, non altrimenti reperibili nel luogo in cui l'atto deve essere compiuto, oppure sia strettamente necessario che l'atto venga svolto da soggetti già impegnati nelle indagini.

Quand'anche, poi, fosse necessario disporre l'invio in trasferta di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, sarebbe opportuno che il magistrato procedesse ad una attenta valutazione del numero delle deleghe da conferire in relazione alla natura e al numero degli atti da compiere. Frequenti sono, infatti, i casi di deleghe conferite genericamente alle Sezioni di Polizia Giudiziaria o ai Comandi dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, ecc. a fronte delle quali vengono inviate in missione svariate unità di personale, il cui costo è a carico di questa Amministrazione.

Infine, si rammenta che la competenza passiva di questo Ministero dovrebbe essere limitata soltanto alle trasferte connesse ad atti attribuiti per legge al magistrato e che questi decide di delegare espressamente, sia in via autonoma che di collaborazione, ai soggetti predetti. Di tal ché, le spese originarie dal compimento di atti che rientrano nelle normali attribuzioni dei soggetti di cui può avvalersi il magistrato, ancorché richiesti dall'Autorità giudiziaria, non possono essere imputate alle spese di giustizia. Analogamente, le trasferte occasionate da atti assunti di iniziativa od

1169

anche da semplici informazioni od indagini non espressamente e direttamente delegate dal magistrato non possono trovare imputazione nelle spese di giustizia. ...".

La predetta circolare ministeriale, in sintomia con il dettato normativo, ha inteso, pertanto, sensibilizzare gli uffici giudiziari affinché sia prestata attenzione al contenimento delle spese di trasferta del personale di polizia giudiziaria, gravanti sul Ministero della Giustizia.

Va, quindi, verificato se le attività dirette alla ricerca e cattura dei latitanti (o, comunque, di soggetti da sottoporre a misura cautelare) rientrano tra le "normali attribuzioni dei soggetti di cui può avvalersi il magistrato" ovvero se costituiscano esercizio di poteri giudiziari di cui può essere delegata l'esecuzione ad ufficiali di polizia giudiziaria.

Soltanto nel secondo caso le relative spese rientrerebbero sotto la portata del menzionato art. 43 del T.U., gravando sul Ministero della Giustizia, atteso che può essere delegato unicamente il compimento di atti espletabili direttamente dal soggetto delegante.

o o o o

Si osserva, in primo luogo, che il riferimento al "processo" contenuto nell'art. 43 D.P.R. n. 115/2002 non comporta alcuna restrizione interpretativa, trattandosi di formulazione impiegata anche genericamente sia nel settore civile sia in quello penale e, quindi, insuscettibile di trovare applicazione alle sole fasi *strictu sensu* processuali. Depongono ulteriormente in questa direzione la lettura sistematica del Titolo V del testo normativo, che, quando necessario, richiama espressamente il *dibattimento* (art. 42), e l'analisi complessiva del Testo Unico, che, all'art. 204, definisce indistintamente come "processo" le procedure di prevenzione e di sorveglianza e - nello specifico - la fase di esecuzione.

Non possono sussistere dubbi, pertanto, circa l'astratta applicabilità dell'art. 43 anche alle spese sostenute durante le indagini preliminari e nel corso dell'esecuzione.

Deve, in secondo luogo, escludersi che l'attività investigativa finalizzata alla cattura di latitanti, siano essi tali in base a provvedimenti cautelari o definitivi, e, più in generale, di persone da sottoporre a provvedimento coercitivo, resti sottratta all'intervento diretto del pubblico ministero competente per l'esecuzione, il quale mantiene integri i propri poteri di iniziativa, di direzione e di impulso, da esercitare nei casi, nei limiti e con gli strumenti consentiti dalle varie disposizioni di legge (tra tali poteri rientra, in determinate ipotesi, anche quello relativo alla possibilità di effettuare attività di intercettazione).

Sotto il suddetto profilo occorre peraltro operare una netta distinzione tra l'atto della "cattura" in senso stretto e gli accertamenti diretti a dare concreta esecuzione al provvedimento.

Al riguardo, l'art. 655, comma 1, c.p.p. (per le sentenze definitive) e l'art. 92, seconda parte, disp. att. c.p.p. (per le misure cautelari) prevedono entrambi che il pubblico ministero "cura" l'esecuzione, con ciò dovendosi necessariamente intendere che egli predisponga ogni attività necessaria per raggiungere il risultato della cattura. La giurisprudenza della Corte di Cassazione, in merito, ha affermato (Sez. VI, n. 2426, 28.6.1999) che "... il pubblico ministero ha il potere-dovere di "curare" l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali. Spettano dunque a tale organo tutti gli adempimenti funzionali a tale scopo".

Il principio resta ulteriormente rafforzato e precisato dall'analisi sistematica del quadro normativo, che impone di procedere ad una netta distinzione tra le attribuzioni del pubblico ministero e quelle del giudice che ha emesso il provvedimento. Infatti, in perfetta sintonia con l'art. 655 c.p.p., l'art. 92 disp. att. riconosce poteri investigativi al solo pubblico ministero (che "cura" l'esecuzione anche delle ordinanze cautelari, oltre che delle condanne definitive) mentre esclude

M. D. C. - Procura Generale della Repubblica di Bari - P. U. - 001/45/2010 - 000004

171

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIREZIONE GENERALE - UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE

collocata nell'ambito del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Ministero dell'Interno ed ha il compito di assicurare assistenza (attiva e passiva) in attività che travalicano i confini nazionali, provvedendo al necessario raccordo tra le strutture straniere ed i reparti italiani ordinariamente deputati a svolgere funzioni di polizia giudiziaria, a norma degli artt. 55 e 56 c.p.p. e 12 disp. att. c.p.p..

Il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, pertanto, non è strutturato per svolgere in via prioritaria o continuativa le funzioni elencate all'art. 55 c.p.p. e deve conseguentemente escludersi che l'Autorità giudiziaria possa delegare ad esso il compimento di specifici atti di indagine, ferma restando la generica possibilità, qualora si prospetti la necessità di operare anche in territorio estero, di richiedere al reparto direttamente delegato di avvalersi della collaborazione dell'Interpol, che sosterrà le spese del proprio intervento.

o o o o o

In definitiva, alla luce delle argomentazioni di cui sopra, deve concludersi che :

- o le spese derivanti da attività d'indagine disposte dal pubblico ministero per la ricerca e la cattura di latitanti o di persone, comunque, da sottoporre a cattura vanno imputate al Ministero della Giustizia, ivi comprese quelle di trasferta di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per il compimento fuori sede di atti espressamente delegati dal magistrato procedente;
- o restano a carico delle Amministrazioni di appartenenza le spese sostenute dal rispettivo personale per dare esecuzione a provvedimenti restrittivi della libertà personale emessi dall'Autorità giudiziaria nonché quelle derivanti da attività investigative intraprese di propria iniziativa per la ricerca, l'individuazione e la successiva cattura di latitanti o di persone, comunque, da sottoporre a cattura.

Restano, ovviamente, valide e attuali le raccomandazioni impartite con la circolare del Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia in data 15.3.2006 al fine di limitare - per quanto possibile e considerate tuttavia le specifiche necessità d'indagine da valutare nel caso concreto - ogni inutile o inopportuno aggravio di spesa.

Si pregano le S.S.I.L. di portare la presente nota a conoscenza degli uffici giudicanti e requirenti dei rispettivi distretti.

Il Direttore Generale
Luigi Frunzio

